



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della difesa (CROSETTO)

e dal Ministro della salute (SCHILLACI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2024

Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	9
Analisi tecnico-normativa	»	17
Analisi di impatto della regolamentazione	»	24
Disegno di legge	»	30

ONOREVOLI SENATORI. —

Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», all'**articolo 1**, nel prevedere la costituzione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana quale persona giuridica di diritto privato, dispone il trasferimento ad essa, dal 1° gennaio 2016, delle funzioni già esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, poi posto in liquidazione). Dispone, altresì, che dalla medesima data, l'Associazione sia l'unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai menzionati atti.

L'Associazione - iscritta di diritto nel registro unico nazionale del Terzo settore (nella sezione organizzazioni di volontariato) con conseguente applicazione delle disposizioni del «Codice del Terzo settore» (D.lgs. 03/07/2017, n. 117, e successive modificazioni), per quanto non diversamente disposto dal medesimo decreto legislativo - viene definita di interesse pubblico, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Essa è autorizzata ad esercitare le attività d'interesse pubblico elencate al comma 4, nonché ogni altro compito previsto dal proprio statuto.

Al riguardo, si ravvisa l'esigenza di consentire all'Associazione della Croce Rossa Italiana anche lo svolgimento dell'attività di formazione dei soccorritori militari. Si tratta di militari specificamente formati, che - in assenza di personale sanitario ed esclusivamente nei casi di urgenza ed emergenza che si verificano nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonché sui mezzi aerei e unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali - sono abilitati all'applicazione di tecniche di primo soccorso, nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute (art. 213, comma 1, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare). Attualmente l'attività di formazione di tale personale è svolta dalla Forza armata di appartenenza. Per inserire la formazione dei soccorritori militari tra le attività di interesse pubblico che l'Associazione della Croce Rossa Italiana può esercitare, secondo modalità da stabilire con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa, risulta necessario integrare in tal senso l'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012.

Nel dettare ulteriori disposizioni per l'attuazione della riforma, il decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni, all'**articolo 5**, interviene anche sui Corpi della Croce Rossa che svolgono attività ausiliarie delle Forze armate, prevedendo le seguenti norme:

- il Corpo militare della CRI assume la denominazione di Corpo militare volontario;
- il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa sono ausiliari delle Forze armate;
- gli appartenenti ai due Corpi sono soci dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, contribuendo all'esercizio delle attività d'interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, e le modalità della



loro appartenenza all'Associazione sono disciplinate dal relativo statuto nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate;

- per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo n. 178 del 2012, il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni [*Codice dell'ordinamento militare*], nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni [*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*];
- il Corpo delle infermiere volontarie di Croce Rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni [*Codice dell'ordinamento militare*], nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni [*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*];
- il Corpo militare volontario è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonché della categoria del personale di assistenza;
- il personale iscritto nel ruolo unico del Corpo militare volontario non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo;
- il richiamo in servizio del personale del Corpo militare volontario, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata, è disposto in ogni caso senza assegni;
- il servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie è gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di trattamento economico delle infermiere volontarie.

Al riguardo, si evidenzia che molte delle disposizioni sul personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate previste dal *Codice dell'ordinamento militare* e dal *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*, in particolare quelle riguardanti il Corpo militare volontario, non risultano in linea con quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012. Occorre, pertanto, procedere alla revisione di tali disposizioni.

Inoltre, in riferimento allo stesso articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012, con riguardo al Corpo militare volontario, sono state rilevate, nel tempo, alcune criticità.

In particolare, l'**articolo 5, comma 3, periodi primo e secondo**, prevede che il Corpo militare volontario è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico, e che tale personale non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dal *Codice dell'ordinamento militare* e dal *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo.

La disposizione di cui al secondo periodo, così come formulata, ha ingenerato incertezze in sede applicativa, che sono state risolte nel senso di ritenere che il personale del Corpo militare volontario, allorché è richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, sia soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio dal *Codice dell'ordinamento militare* e dal *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare* in materia di disciplina militare. Risulta, pertanto, necessario apportare correzioni alla disposizione in parola nel senso individuato in sede applicativa. Si chiarisce in tal modo che, durante i periodi di richiamo per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, gli appartenenti al ruolo unico possiedono lo *status* di militari in servizio e sono soggetti, pertanto, alle disposizioni penali militari e a quelle disciplinari vigenti per tale categoria di personale.

Un altro aspetto riguarda le categorie direttive del personale del Corpo militare volontario previste dall'**articolo 5, comma 3, primo periodo** - medici, farmacisti e commissari - in merito alle quali si



è avvertita l'esigenza di ulteriori professionalità - odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi - ritenute necessarie, sia per l'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, sia per il concorso alle altre attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana. Occorre, pertanto, integrare in tal senso la richiamata disposizione.

In riferimento, infine, alla norma di cui all'**articolo 5, comma 2, terzo periodo**, sul richiamo del personale del Corpo militare volontario, da disporre in ogni caso senza assegni, è stata rilevata la non correttezza del rinvio all'articolo 986, comma 1, lettera *b*) [del Codice dell'ordinamento militare], che disciplina i richiami in servizio dei militari in congedo, trattandosi, per il personale del Corpo militare volontario, di richiami *ad hoc* effettuati con procedura e da autorità diverse. Si ravvisa, pertanto, l'esigenza di sopprimere tale rinvio.

Ulteriori criticità sono emerse, altresì, in riferimento all'**articolo 8, comma 2**, del decreto legislativo n. 178 del 2012, nella parte in cui prevede che, per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, con particolare riguardo ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile e alla formazione alle emergenze, l'Associazione della Croce Rossa Italiana, con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisca una fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che può essere destinataria di beni mobili e immobili dell'Associazione medesima e con la quale il Ministero della difesa può stipulare direttamente la convenzione per il finanziamento dell'attività ausiliaria delle Forze armate da parte del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie (**periodi ventunesimo e ventiduesimo**).

In attuazione di tali disposizioni, è stata costituita la «Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate», che, ai sensi del relativo statuto, non persegue fini di lucro ed *«esercita in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale: assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 178/2012 e ss.mm.ii.»*.

Dall'atto della sua costituzione, in data 6 aprile 2018, e sino ad oggi, la Fondazione non ha mai operato, essendo stata considerata foriera di maggiori costi per il perseguimento dello scopo, rispetto a quelli derivanti dall'azione diretta dell'Associazione della Croce Rossa Italiana attraverso la propria struttura organizzativa. Si ravvisa, pertanto, l'esigenza di prevederne l'estinzione, sopprimendo, altresì, le disposizioni che ne prevedono la costituzione.

In riferimento alle esigenze rappresentate, il presente disegno di legge è inteso ad apportare le occorrenti modifiche al decreto legislativo n. 178 del 2012, nonché ad adeguare la disciplina sul personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate prevista dal Codice dell'ordinamento militare.

In considerazione della particolare complessità della materia da disciplinare, sono previste due modalità di intervento:

- all'**articolo 1**, disposizioni di diretta applicazione, intese ad attuare una revisione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate;
- all'**articolo 2**, il conferimento al Governo della delega legislativa per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

L'**articolo 1** (*Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate*) prevede disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 178 del 2012, mediante la tecnica della novella.

In particolare, **al comma 1, la lettera a)** integra l'articolo 1, comma 4, recante l'elenco delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana, inserendo la **lettera t-**



bis), volta a prevedere lo svolgimento di attività di formazione dei soccorritori militari, secondo modalità stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa.

La **lettera b)** prevede modifiche all'articolo 5, recante disposizioni relative al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa, ausiliari delle Forze armate.

In particolare, al **numero 1)**, è disposta la modifica dell'articolo 5, comma 2, terzo periodo, riguardante il richiamo del personale del Corpo militare volontario, sostituendo il rinvio all'articolo 986, comma 1, lettera b) [del Codice dell'ordinamento militare] con le parole «in servizio».

Il **numero 2)** prevede modifiche all'articolo 5, comma 3.

In particolare, al **numero 2.1)**, è disposta la modifica del primo periodo intesa a estendere le categorie del personale direttivo del Corpo militare volontario, inserendo, in aggiunta a medici, commissari e farmacisti, le seguenti categorie: odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici e psicologi.

Al **numero 2.2)**, è disposta la sostituzione del secondo periodo, prevedendo che il personale del Corpo militare volontario iscritto nel ruolo unico, allorché è richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, sia soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio dal decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni [*Codice dell'ordinamento militare*] e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e successive modificazioni [*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*].

La **lettera c)** modifica l'articolo 8, comma 2, disponendo:

- la soppressione del ventunesimo periodo, il quale prevede che, per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, con particolare riguardo ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile e alla formazione alle emergenze, l'Associazione della Croce Rossa Italiana, con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisca una fondazione, anche con soggetti pubblici e privati, che può essere destinataria di beni mobili e immobili dell'Associazione medesima;
- la soppressione del ventiduesimo periodo, il quale prevede che il Ministero della difesa possa stipulare la convenzione per il finanziamento dell'attività ausiliaria delle Forze armate da parte del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie direttamente con la fondazione.

Il **comma 2** dispone l'estinzione della «Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate», costituita in data 6 aprile 2018, prevedendo che, in esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, la parte di patrimonio residuo sia devoluta all'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Il **comma 3** prevede una clausola di invarianza finanziaria, intesa a escludere che dall'attuazione delle misure previste al comma 1 possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** (*Delega legislativa per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate*), al **comma 1**, conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, in conformità con le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi e nel rispetto delle regole determinate dal Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché dei principi e criteri direttivi ivi previsti.

In particolare, la **lettera a)** prevede la razionalizzazione degli ordinamenti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie, secondo criteri di funzionalità ed efficienza, per rispondere alle esigenze di pronta operatività nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate e nel concorso alle altre attività di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012, salvaguardando le competenze del Presidente nazionale



della Croce Rossa Italiana, nonché quelle dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie.

La **lettera b)** prevede la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, secondo criteri di aderenza alle esigenze dello strumento militare per gli interventi sul territorio nazionale e nelle operazioni militari all'estero.

La **lettera c)** contempla la revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di nomina e della durata degli incarichi dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere volontarie, nonché dei vertici territoriali dei due Corpi, prevedendo, altresì, per ciascuno dei due Corpi, due o più viceispettori nazionali nominati dal Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, previo parere, rispettivamente, dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere volontarie, ovvero, per delegazione del Presidente nazionale, dai rispettivi Ispettori nazionali.

La **lettera d)** prevede la revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di mobilitazione del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie.

La **lettera e)** prevede l'adeguamento delle disposizioni in materia di poteri del Ministro della difesa in riferimento all'attività ausiliaria delle Forze armate svolta dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle Infermiere volontarie, per il cui assolvimento sono attribuiti finanziamenti mediante convenzioni tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce Rossa Italiana ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 8-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012.

La **lettera f)** prevede la costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare volontario, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, la definizione delle modalità di arruolamento, dei limiti di età e delle altre cause di cessazione dal ruolo unico, nonché l'adeguamento delle disposizioni in materia di documenti matricolari e note caratteristiche.

La **lettera g)** prevede la rimodulazione dei requisiti e delle procedure di arruolamento del personale del Corpo militare volontario, comprese le modalità di nomina e la formazione, prevedendo l'arruolamento anche del personale femminile, nonché la qualità di socio dell'Associazione della Croce Rossa Italiana degli aspiranti.

La **lettera h)** prevede la revisione della gerarchia dei gradi militari del personale del Corpo militare volontario secondo criteri rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera b) del presente comma.

La **lettera i)** prevede l'adeguamento delle disposizioni in materia di stato giuridico del personale del Corpo militare volontario, compreso il richiamo in servizio, confermando l'applicazione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale e di conservazione del posto di lavoro, di cui agli articoli 1654, comma 1, e 1660, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, e in materia di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653, e successive modificazioni.

La **lettera l)** prevede l'adeguamento delle disposizioni in materia di disciplina secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2.2), della presente legge, e la revisione dei procedimenti disciplinari.

La **lettera m)** prevede la revisione dei requisiti e delle modalità di avanzamento al grado superiore del personale del Corpo militare volontario, in aderenza all'assetto organizzativo del Corpo.

La **lettera n)** prevede la revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, ferma restando la gratuità del servizio prestato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012.



La **lettera o)** prevede la regolamentazione della foggia e dell'uso dell'uniforme del personale del Corpo militare volontario, assicurando la chiara riconoscibilità dell'appartenenza del Corpo all'Associazione della Croce Rossa Italiana e confermando l'uso delle stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico di militare del personale richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate.

La **lettera p)** prevede la revisione del corso di formazione per il conseguimento della qualifica di infermiera volontaria del Corpo delle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana secondo criteri di valorizzazione della professionalità rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera *b)* del presente comma, confermando l'applicazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1737, comma 6, del Codice dell'ordinamento militare.

La **lettera q)** prevede la possibilità di adottare disposizioni transitorie intese ad agevolare il passaggio dalla vigente normativa a quella stabilita dai decreti legislativi di cui al presente articolo.

Il **comma 2** disciplina il procedimento per l'esercizio della delega conferita al comma 1. In particolare, è previsto che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa e del Ministro della salute, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Il **comma 3** prevede che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. La *ratio* della previsione di una delega integrativa e correttiva risiede nell'esigenza di sperimentare i nuovi assetti organizzativi e funzionali dei due Corpi ed operare successivamente gli assestamenti che si dovessero rendere necessari od opportuni.

Il **comma 4** dispone che dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 5** stabilisce che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo siano effettuati apportando le necessarie modificazioni al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

Il **comma 6** prevede che il Governo apporti al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.



RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge è inteso ad apportare modifiche al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante «*Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*», al fine di rendere la disciplina relativa ai servizi ausiliari svolti dall'Associazione della Croce Rossa italiana a favore delle Forze armate, ivi prevista, più aderente alle nuove esigenze manifestatesi nel tempo, nonché ad adeguare le disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate, previste dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «*Codice dell'ordinamento militare*», di seguito denominato "COM".

Il provvedimento si compone di due articoli. Al riguardo, in considerazione della particolare complessità della materia da disciplinare, sono previste due modalità di intervento:

- **all'articolo 1**, disposizioni di diretta applicazione, intese a modificare il decreto legislativo n. 178 del 2012;
- **all'articolo 2**, conferimento al Governo, della delega legislativa per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana prevista dal COM.

Articolo 1 - Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate.

L'**articolo 1** prevede disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 178 del 2012, mediante la tecnica della novella.

In particolare, **al comma 1**, la **lettera a)** integra l'articolo 1 (*Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana*), comma 4, recante l'elenco delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana, inserendo la **lettera t-bis)**, volta a prevedere lo svolgimento di attività di formazione dei soccorritori militari, di cui all'articolo 213, comma 1, lettera b), del COM¹, secondo modalità stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa. Al riguardo, si evidenzia che, attualmente, l'attività di formazione dei soccorritori militari è svolta dalla Forza armata di appartenenza. La prevista integrazione consente lo svolgimento di tale attività, eventualmente, anche da parte dell'Associazione della Croce Rossa italiana, tramite i Corpi ausiliari delle Forze armate, su richiesta del Ministero della difesa mediante l'attivazione di apposita convenzione.

Sotto il profilo finanziario, tale possibile attivazione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendone, invece, derivare economie di spesa, in quanto, in mancanza di personale interno, non sarebbe necessario acquisire le occorrenti professionalità in *outsourcing*.

La possibilità di svolgere corsi a favore del personale delle Forze armate rientra, infatti, nell'ambito dei servizi ausiliari resi dall'Associazione della Croce Rossa italiana alle Forze

¹ «Art. 213 (*Speciali competenze del personale infermieristico e dei soccorritori militari*) - 1. Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonché sui mezzi aerei e unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, nei casi di urgenza ed emergenza: *[omissis]*; b) in assenza di personale sanitario, ai soccorritori militari è consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute.»



armate, tramite il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie, l'organizzazione e il funzionamento dei quali sono sovvenzionati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 197, comma 4, del COM. Il finanziamento in parola è attribuito mediante convenzioni tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce Rossa italiana, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 178/2012, entro i limiti di importo stabiliti dall'articolo 8, comma 2, diciassettesimo periodo, del medesimo decreto legislativo.

Il D.M. 29/12/2023, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, in riferimento allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Tabella 12), al capitolo 1356 (*Somma da corrispondere alla Croce Rossa italiana per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo militare della Croce Rossa italiana e del Corpo delle Infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate*) prevede i seguenti stanziamenti: € 3.912.451 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

La concreta attivazione della convenzione prevista dalla disposizione in esame dovrà, pertanto, essere valutata nel tempo, previa verifica della disponibilità, nel citato capitolo di bilancio, di adeguate risorse da destinare allo scopo, posto che, comunque, secondo quanto disposto dal **comma 3** del medesimo articolo 1, dall'attuazione delle disposizioni ivi previste non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b)** prevede modifiche all'articolo 5, recante disposizioni relative al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa, ausiliari delle Forze armate.

In particolare, al **numero 1)**, è disposta la modifica dell'articolo 5, comma 2, terzo periodo, riguardante il richiamo in servizio del personale del Corpo militare volontario, sostituendo il rinvio all'articolo 986, comma 1, lettera b), del COM con le parole «in servizio». Ciò, in quanto è stata rilevata la non correttezza del rinvio all'istituto dei richiami in servizio dei militari in congedo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b) del COM, trattandosi, per il personale del Corpo militare volontario, di richiami *ad hoc* effettuati con procedura e da autorità diverse.

La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **numero 2)** prevede modifiche all'articolo 5, comma 3.

In particolare, al **numero 2.1)**, è disposta la modifica del primo periodo intesa a estendere le categorie del personale direttivo del Corpo militare volontario, inserendo, in aggiunta a medici, commissari e farmacisti, le seguenti categorie: odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici e psicologi. La prevista modifica risponde all'esigenza di poter disporre di ulteriori professionalità, ritenute necessarie, sia per l'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, sia per il concorso alle altre attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana.

La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **numero 2.2)**, è disposta la sostituzione del secondo periodo, prevedendo che il personale del Corpo militare volontario iscritto nel ruolo unico, allorché è richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, sia soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio dal decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni [*Codice dell'ordinamento militare*] e dal



decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e successive modificazioni [*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*].

La disposizione è intesa a superare incertezze ingeneratesi in sede applicativa e ivi risolte nel senso di ritenere che, durante i periodi di richiamo per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, gli appartenenti al Corpo militare volontario possiedono lo *status* di militari in servizio e sono soggetti, pertanto, alle disposizioni penali militari e a quelle disciplinari vigenti per tale categoria di personale.

La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera c)** modifica l'articolo 8 (*Norme transitorie e finali*), comma 2, disponendo:

- la soppressione del ventunesimo periodo, il quale prevede che, per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, con particolare riguardo ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile e alla formazione alle emergenze, l'Associazione della Croce Rossa italiana, con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisca una fondazione, anche con soggetti pubblici e privati, che può essere destinataria di beni mobili e immobili dell'Associazione medesima e che impiega in distacco il personale di cui all'aliquota dedicata prevista dall'articolo 6, comma 4, primo periodo, nonché altro personale dell'Associazione con esperienza nel settore delle emergenze;
- la soppressione del ventiduesimo periodo, il quale prevede che il Ministero della difesa possa stipulare la convenzione per il finanziamento dell'attività ausiliaria delle Forze armate da parte del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie direttamente con la fondazione.

Al riguardo, si evidenzia che, in attuazione delle citate disposizioni, con atto notarile in data 6 aprile 2018, è stata costituita la «Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate», che, ai sensi del relativo statuto, non persegue fini di lucro ed «esercita in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale: assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 178/2012 e ss.mm.ii.».

Dall'atto della sua costituzione e sino ad oggi, la Fondazione non ha mai operato, essendo stata considerata foriera di maggiori costi per il perseguimento dello scopo, rispetto a quelli derivanti dall'azione diretta dell'Associazione della Croce Rossa italiana attraverso la propria struttura organizzativa. La Fondazione in parola non è mai stata destinataria di beni mobili e immobili dell'Associazione medesima, né ha mai impiegato in distacco il personale di cui all'aliquota dedicata prevista dall'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 178/2012, né altro personale dell'Associazione. Pertanto, dalla soppressione delle disposizioni che ne prevedono la costituzione e dalla conseguente estinzione della Fondazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, il **comma 2** dispone l'estinzione della «Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate», costituita in data 6 aprile 2018, prevedendo che, in esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, la parte di patrimonio residuo sia devoluta all'Associazione della Croce Rossa italiana.

Il **comma 3** prevede una clausola di invarianza finanziaria, intesa a escludere che dall'attuazione delle misure previste dal medesimo articolo 1 possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 2 - *Delega legislativa per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate.*

Il **comma 1** conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, in conformità con le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi e nel rispetto delle regole determinate dal Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché dei principi e criteri direttivi ivi previsti.

Sotto il profilo finanziario, la disposizione in esame prevede espressamente che i decreti legislativi siano adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si fornisce la valutazione in merito all'attuazione dei principi e criteri di delega.

In particolare, la **lettera a)** prevede la razionalizzazione degli ordinamenti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie, secondo criteri di funzionalità ed efficienza, per rispondere alle esigenze di pronta operatività nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate e nel concorso alle altre attività di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012, salvaguardando le competenze del Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, nonché quelle dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b)** prevede la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, secondo criteri di aderenza alle esigenze dello strumento militare per gli interventi sul territorio nazionale e nelle operazioni militari all'estero. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera c)** contempla la revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di nomina e della durata degli incarichi dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere volontarie, nonché dei vertici territoriali dei due Corpi, prevedendo, altresì, per ciascuno dei due Corpi, due o più viceispettori nazionali nominati dal Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, previo parere, rispettivamente, dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere volontarie, ovvero, per delegazione del Presidente nazionale, dai rispettivi Ispettori nazionali. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, si evidenzia che, in riferimento alle autorità di vertice, ivi previste, resta comunque fermo il principio della gratuità del servizio prestato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012.

La **lettera d)** prevede la revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di mobilitazione del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie.



Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera e)** prevede l'adeguamento delle disposizioni in materia di poteri del Ministro della difesa in riferimento all'attività ausiliaria delle Forze armate svolta dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle Infermiere volontarie, per il cui assolvimento sono attribuiti finanziamenti mediante convenzioni tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce Rossa Italiana ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 8-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera f)** prevede la costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare volontario, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, la definizione delle modalità di arruolamento, dei limiti di età e delle altre cause di cessazione dal ruolo unico, nonché l'adeguamento delle disposizioni in materia di documenti matricolari e note caratteristiche. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la costituzione del ruolo unico, trattandosi di attività già svolte dalle amministrazioni interessate, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera g)** prevede la rimodulazione dei requisiti e delle procedure di arruolamento del personale del Corpo militare volontario, comprese le modalità di nomina e la formazione, prevedendo l'arruolamento anche del personale femminile, nonché la qualità di socio dell'Associazione della Croce Rossa Italiana degli aspiranti. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le procedure di arruolamento e la formazione, trattandosi di attività già svolte dalle amministrazioni interessate, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera h)** prevede la revisione della gerarchia dei gradi militari del personale del Corpo militare volontario secondo criteri rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera b) del presente comma. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera i)** prevede l'adeguamento delle disposizioni in materia di stato giuridico del personale del Corpo militare volontario, compreso il richiamo in servizio, confermando l'applicazione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale e di conservazione del posto di lavoro, di cui agli articoli 1654, comma 1, e 1660, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, e in materia di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653, e successive modificazioni. Trattandosi di disposizioni ordinamentali, nonché di conferma di disposizioni vigenti, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera l)** prevede l'adeguamento delle disposizioni in materia di disciplina secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 178 del



2012, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2.2), della presente legge, e la revisione dei procedimenti disciplinari. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per i procedimenti disciplinari, trattandosi di attività già svolte dalle amministrazioni interessate, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera m)** prevede la revisione dei requisiti e delle modalità di avanzamento al grado superiore del personale del Corpo militare volontario, in aderenza all'assetto organizzativo del Corpo. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le procedure di avanzamento, trattandosi di attività già svolte dalle amministrazioni interessate, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera n)** prevede la revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, ferma restando la gratuità del servizio prestato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012. Posto l'espresso richiamo alla gratuità del servizio prestato, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera o)** prevede la regolamentazione della foggia e dell'uso dell'uniforme del personale del Corpo militare volontario, assicurando la chiara riconoscibilità dell'appartenenza del Corpo all'Associazione della Croce Rossa Italiana e confermando l'uso delle stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico di militare del personale richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera p)** prevede la revisione del corso di formazione per il conseguimento della qualifica di infermiera volontaria del Corpo delle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana secondo criteri di valorizzazione della professionalità rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera *b*) del presente comma, confermando l'applicazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1737, comma 6, del Codice dell'ordinamento militare. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la formazione, trattandosi di attività già svolta dalle amministrazioni interessate, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera q)** prevede la possibilità di adottare disposizioni transitorie intese ad agevolare il passaggio dalla vigente normativa a quella stabilita dai decreti legislativi di cui al presente articolo. Trattandosi di disposizioni transitorie riferite a disposizioni di natura ordinamentale, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** dispone che dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni



interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I restanti **commi 2, 3, 5 e 6** prevedono, rispettivamente:

- il procedimento per l'esercizio della delega conferita al comma 1;
- la possibilità di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1;
- l'effettuazione degli interventi normativi previsti dai decreti legislativi apportando le necessarie modificazioni al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni;
- l'adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten-style digital signature in blue ink, reading "Danie Perrotta".

15/11/2024



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo del provvedimento: Schema di disegno di legge recante "Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate, di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66."

Amministrazione proponente: Ministero della difesa.

Referente dell'Amministrazione proponente: Ufficio legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente provvedimento, in seguito all'emanazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", è volto a definire una disciplina unitaria, organica e coordinata - anche allo scopo di comporre antinomie o eventuali vuoti normativi - del personale appartenente al Corpo militare e a quello delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e delle relative funzioni.

Il decreto legislativo n. 178 del 2012, innovando rispetto al passato, in merito al Corpo militare e a quello delle Infermiere volontarie ha disposto, in sintesi, che:

- il Corpo militare della CRI assuma la denominazione di Corpo militare volontario;
- il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa siano ausiliari delle Forze armate;
- gli appartenenti ai due Corpi siano soci dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e contribuiscano all'esercizio delle attività d'interesse pubblico dell'Associazione, le modalità della loro appartenenza all'Associazione sono disciplinate dal relativo statuto nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze armate.

Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo n. 178 del 2012, il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa restano disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni (Codice dell'ordinamento militare), nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).

Al fine di armonizzare la nuova disciplina recata dal decreto legislativo n. 178 del 2012 e quella contenuta nel codice dell'ordinamento militare e nel testo unico regolamentare in materia di ordinamento militare, l'attuale intervento prevede due disposizioni di diversa natura.

L'articolo 1, ai fini dell'armonizzazione complessiva della disciplina in materia, reca disposizioni di diretta applicazione, intese ad attuare una revisione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, in

materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate.

L'articolo 2 dispone il conferimento al Governo della delega legislativa per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, ausiliari delle Forze armate, prevista dal Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La disciplina vigente dei Corpi dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate è recata nel decreto legislativo n. 178 del 2012. In particolare, ai commi da 3 e 4 dell'articolo 5 risiedono le disposizioni che si riferiscono agli aspetti generali dell'innovata disciplina:

- il Corpo militare volontario è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonché della categoria del personale di assistenza (comma 3);
- il servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie è gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1758 (trattamento economico delle infermiere volontarie) del Codice dell'ordinamento militare (comma 4).

La disciplina contenuta nel Codice dell'ordinamento militare risiede nel libro V, al Titolo IV, "Personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate" (artt. da 1626 a 1728, il Corpo militare e artt. da 1729 a 1775, il Corpo delle infermiere volontarie). Vi sono, poi, alcune disposizioni riferite a fattispecie specifiche: l'articolo 20, in materia di enti vigilati dal Ministero della difesa; gli articoli 196 e 197 riferiti, rispettivamente, ai compiti in tempo di guerra e di grave crisi internazionale o di conflitto armato e l'organizzazione dei servizi umanitari, quali attività delle componenti ausiliarie delle Forze armate della Croce Rossa Italiana.

La disciplina contenuta nel Testo unico regolamentare in materia di ordinamento militare risiede nel libro V, Titolo III, "Personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate" (artt. da 976 a 986, il Corpo militare e artt. da 987 a 1022, il Corpo delle infermiere volontarie).

Molte delle disposizioni sul personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate previste dal Codice dell'ordinamento militare e dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, in particolare quelle riguardanti il Corpo militare volontario, non risultano in linea con quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

L'attuale intervento, pertanto, è rivolto a:

- modificare, all'articolo 1 (Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate), l'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012, mediante norme di diretta applicazione;
- prevedere i principi e criteri direttivi della delega dell'articolo 2 (Delega legislativa per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate) per

la modifica delle disposizioni del Codice dell'ordinamento militare per allinearle al decreto legislativo n. 178 del 2012.

L'articolo 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012 con la previsione della costituzione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, quale persona giuridica di diritto privato, ha disposto il trasferimento a essa, dal 1° gennaio 2016, delle funzioni già esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, poi posto in liquidazione). Ha disposto, altresì, che dalla medesima data, l'Associazione sia l'unica società nazionale di Croce Rossa autorizzata a operare sul territorio nazionale come organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai menzionati atti.

L'Associazione è iscritta di diritto nel registro unico nazionale del Terzo settore - sezione organizzazioni di volontariato - con conseguente applicazione delle disposizioni del "Codice del Terzo settore" di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni; per quanto non diversamente disposto dal medesimo decreto legislativo, viene definita di interesse pubblico, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Essa è autorizzata all'esercizio delle attività d'interesse pubblico elencate al comma 4, nonché ogni altro compito previsto dal proprio statuto.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento, all'articolo 1, reca previsioni normative che incidono, in termini di diretta modifica, sul decreto legislativo 178 del 2012, in particolare:

- articolo 1, comma 4, mediante l'inserimento della lettera *t-bis*) la previsione della competenza sull'attività di formazione dei soccorritori militari (di cui all'articolo 213, comma 1, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare);

- articolo 5:

1. al comma 2, terzo periodo, la sostituzione delle parole "di cui all'articolo 986, comma 1, lettera *b*)," con la locuzione "in servizio" che esplica la natura del richiamo;
2. al comma 3: la previsione di ulteriori figure professionali, in aggiunta alla categoria dei medici, mediante l'inserimento delle parole "degli odontoiatri, dei veterinari, dei biologi, dei fisici, dei chimici, degli psicologi"; nonché con la sostituzione del secondo periodo con uno nuovo "Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo, allorché è richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio dal decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e successive modificazioni" (al fine di eliminare incertezze in sede applicativa, viene chiarito in modo espresso che durante i periodi di richiamo per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, gli appartenenti al ruolo unico possiedono lo status di militari in servizio e sono soggetti, dunque, alle disposizioni penali militari e a quelle disciplinari vigenti per tale categoria di personale);

- all'articolo 8, comma 2, con la soppressione di due periodi (diciassettesimo e diciottesimo riferiti alla costituzione di una Fondazione riferita all'Associazione, con la partecipazione dei Corpi ausiliari finalizzata all'assolvimento di compiti di interesse pubblico).

L'articolo 2 reca la delega per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate contenuta nel Codice dell'ordinamento militare.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali. La delega di cui all'articolo 2 si pone in linea con le previsioni dell'articolo 76 della Costituzione, con riguardo alla esaustiva e dettagliata determinazione dei principi e criteri direttivi, al tempo indicato per l'esercizio della stessa, nonché alla delimitazione dell'oggetto.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 prevede la revisione del corso di formazione per il conseguimento della qualifica di infermiera volontaria del Corpo delle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana secondo criteri di valorizzazione della professionalità rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, confermando l'applicazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1737, comma 6, del Codice dell'ordinamento militare.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione.

L'Associazione della Croce Rossa Italiana è iscritta di diritto nel registro unico nazionale del Terzo settore - sezione organizzazioni di volontariato - con conseguente applicazione delle disposizioni del "Codice del Terzo settore" di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni - per quanto non diversamente disposto dal medesimo decreto legislativo - viene definita di interesse pubblico, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni; non sono presenti disposizioni di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In Parlamento sono stati presentati i seguenti progetti di legge:

- A.S. 810 "Norme in materia di indennità in favore di lavoratori della Croce Rossa Italiana richiamati alle armi" (assegnato, esame non iniziato);

- A.S. 728 "Disposizioni in materia di promozione a titolo onorifico per gli appartenenti al Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana" (assegnato, esame non iniziato);
- A.C. 726 "Deleghe al Governo per il riordino dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (da assegnare).

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, le disposizioni relative al presente intervento incidono sull'ordinamento militare e dettano la nuova disciplina dei Corpi dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni cui all'articolo 1 del presente provvedimento introducono modificazioni e integrazioni - mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa - al decreto legislativo n. 178 del 2012.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Le disposizioni del presente intervento normativo non hanno effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 2 del presente provvedimento reca la delega legislativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate.

Il comma 1 dispone che il Governo sia delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell'ordinamento militare.

I decreti legislativi del comma 1 devono essere adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa e del Ministro della salute, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca.

Secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- razionalizzazione degli ordinamenti di CMV (Corpo militare volontario) e CIV (Corpo infermiere volontarie); ambiti di impiego; modalità di nomina degli incarichi di ispettore CMV e ispettrice CIV e dei vertici territoriali; modalità di mobilitazione;

- poteri del Ministro della difesa su attività ausiliaria alle FA svolta da CMV e CIV per le quali sono attribuiti finanziamenti con convenzione;
- poteri del Ministro della difesa su attività ausiliaria alle Forze armate svolta da CMV e CIV per le quali sono attribuiti finanziamenti con convenzione;
- disposizioni sullo stato giuridico del personale CMV; adeguamento disposizioni sulla disciplina (applicazione dei codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio) e revisione dei procedimenti disciplinari; requisiti e modalità di avanzamento;
- trattamento economico del personale del CMV richiamato in servizio;
- regolamentazione della foggia e dell'uso dell'uniforme del personale del CMV;
- revisione del corso di formazione per la qualifica di infermiera volontaria del CIV dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi saranno effettuati apportando le necessarie modificazioni al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

In considerazione della complessità della materia trattata e stante la neutralità finanziaria dell'intervento, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 2 determinassero nuovi o maggiori oneri che non trovassero compensazione al loro interno (in linea con l'articolo 17, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica"), essi saranno emanati solo successivamente e contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo del provvedimento: Schema di disegno di legge recante "Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate, di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66".

Amministrazione proponente: Ministero della difesa.

Referente dell'Amministrazione proponente: Ufficio legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'obiettivo dell'intervento normativo, dopo l'emanazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", è volto a definire una disciplina unitaria, organica e coordinata - anche allo scopo di comporre antinomie o eventuali vuoti normativi - del personale appartenente al Corpo militare e a quello delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e delle relative funzioni. L'esigenza di intervenire si è posta poiché molte delle disposizioni sul personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate previste dal Codice dell'ordinamento militare e dal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, in particolare quelle riguardanti il Corpo militare volontario, non risultano in linea con quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012. Occorre, quindi, procedere alla revisione di tali disposizioni.

Il provvedimento prevede due diverse disposizioni. Una prima disposizione reca norme di diretta applicazione per la modifica di alcuni articoli del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate, al fine di eliminare alcune criticità; una seconda disposizione reca la delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, ausiliari delle Forze armate, prevista dal Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il decreto legislativo n. 178 del 2012, all'articolo 5, in merito al Corpo militare e a quello delle Infermiere volontarie, ha disposto che:

- il Corpo militare della CRI assuma la denominazione di Corpo militare volontario;
- il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa siano ausiliari delle Forze armate;
- gli appartenenti ai due Corpi siano soci dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e contribuiscano all'esercizio delle attività d'interesse pubblico dell'Associazione, le modalità

della loro appartenenza all'Associazione sono disciplinate dal relativo statuto nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze armate.

In merito al medesimo articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012, con riguardo al Corpo militare volontario, sono state rilevate, nel tempo, alcune criticità.

In particolare, il comma 3 prevede, nella prima parte, che il Corpo militare volontario è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico, che non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare del Codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare a eccezione di quelle del congedo. La disposizione ha dato origine a incertezze in sede applicativa, che sono state risolte nel senso di ritenere che il personale del Corpo militare volontario, quando richiamato in servizio per l'attività ausiliaria delle Forze armate, sia soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare. E' necessario, dunque, correggere la disposizione in base a quanto emerso in sede applicativa, con la previsione esplicita che, durante i periodi di richiamo per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, gli appartenenti al Corpo militare volontario hanno lo *status* di militari in servizio e sono soggetti alle disposizioni penali militari e a quelle disciplinari vigenti per tale categoria di personale.

In merito alla seconda parte del comma 3 dell'articolo 5, è emersa l'esigenza di estendere le categorie direttive del personale del Corpo militare volontario (medici, farmacisti e commissari) a ulteriori professionalità (odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi) ritenute necessarie, sia per l'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, sia per il concorso alle altre attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana.

In riferimento al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 5, sul richiamo del personale del Corpo militare volontario, da disporre in ogni caso senza assegni, è stata rilevata la non correttezza del rinvio all'articolo 986, comma 1, lettera b) del Codice dell'ordinamento militare - sui richiami in servizio dei militari in congedo - trattandosi, per il personale del Corpo militare volontario, di richiami *ad hoc* effettuati con procedura e da autorità diverse. E' necessario modificare e sopprimere tale rinvio.

Un'altra questione riguarda l'articolo 8, comma 2 che prevede che, per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, l'Associazione della Croce Rossa Italiana, con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisca una fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che può essere destinataria di beni mobili e immobili dell'Associazione e con la quale il Ministero della difesa può stipulare direttamente la convenzione per il finanziamento dell'attività ausiliaria delle Forze armate da parte del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie. In attuazione, è stata costituita la "Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate - ETS" che, dall'atto della sua costituzione, il 6 aprile 2018, e sino a oggi, non ha mai operato, essendo stata considerata foriera di maggiori costi per il perseguimento dello scopo; è stata ravvisata l'esigenza di prevedere l'estinzione, sopprimendo le disposizioni che ne prevedono la costituzione.

Infine, allo scopo di porre in linea con il decreto legislativo n. 178 del 2012 la disciplina contenuta nel Codice dell'ordinamento militare e nel testo unico regolamentare in materia di ordinamento militare, l'attuale intervento prevede la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista

dal Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, con i seguenti principi e criteri correttivi:

- razionalizzazione degli ordinamenti del Corpo militare volontario e del Corpo Infermiere volontarie, secondo criteri di funzionalità ed efficienza, per rispondere alle esigenze di pronta operatività e definizione degli ambiti di impiego e dei compiti dei due Corpi nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate;
- revisione delle modalità di nomina e della durata degli incarichi dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo Infermiere volontarie, nonché dei vertici territoriali dei due Corpi;
- revisione delle modalità di mobilitazione dei due Corpi;
- adeguamento delle disposizioni sui poteri del Ministro della difesa in riferimento all'attività ausiliaria delle Forze armate svolta dai due Corpi, per il cui assolvimento sono attribuiti finanziamenti con convenzioni tra il Ministero della difesa e l'Associazione della CRI;
- costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare volontario, definizione delle modalità di arruolamento, dei limiti di età e delle altre cause di cessazione dal ruolo unico, adeguamento delle disposizioni in materia di documenti matricolari e note caratteristiche, nonché rimodulazione dei requisiti e delle procedure di arruolamento, comprese le modalità di nomina e la formazione, prevedendo l'arruolamento anche del personale femminile e la qualità di socio dell'Associazione della CRI degli aspiranti;
- revisione della gerarchia dei gradi militari del personale del Corpo militare volontario secondo criteri rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, nonché adeguamento delle disposizioni sullo stato giuridico, compreso il richiamo in servizio, confermando l'applicazione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale e di conservazione del posto di lavoro;
- adeguamento delle disposizioni in materia di disciplina secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 178 del 2012 (applicazione dei codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio) e revisione dei procedimenti disciplinari;
- revisione dei requisiti e delle modalità di avanzamento al grado superiore del personale del Corpo militare volontario;
- revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, ferma restando la gratuità del servizio prestato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 178 del 2012;
- regolamentazione della foggia e dell'uso dell'uniforme del personale del Corpo militare volontario, assicurando la chiara riconoscibilità;
- revisione del corso di formazione per la qualifica di infermiera volontaria del Corpo Infermiere volontarie della CRI secondo criteri di valorizzazione della professionalità rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di definire una disciplina unitaria, organica e coordinata del personale appartenente al Corpo militare e a quello delle Infermiere

volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e delle relative funzioni a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

2.2 Indicatori e valori di riferimento

L'efficacia del provvedimento sarà valutata una volta messa a regime la nuova disciplina.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione scelta è l'intervento legislativo.

L'opzione zero è stata scartata poiché l'obiettivo, dopo l'emanazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", è quello di intervenire per poter definire una disciplina unitaria, organica e coordinata - anche allo scopo di comporre antinomie o eventuali vuoti normativi - del personale appartenente al Corpo militare e a quello delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e delle relative funzioni.

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto che la revisione della disciplina del personale appartenente al Corpo militare e a quello delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana può avvenire solo mediante un intervento legislativo.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per i destinatari di cui alla sezione 1

La nuova disciplina consente di regolare in modo unitario, organico e coordinato il personale appartenente al Corpo militare e a quello delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e delle relative funzioni; sia sotto il profilo della complessiva razionalizzazione degli ordinamenti, sia sotto il profilo delle modalità di mobilitazione, secondo le specificazioni indicate nei principi e criteri direttivi della delega.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

- distribuzione temporale degli effetti considerati

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per quanto concerne le disposizioni di diretta applicazione che novellano il decreto legislativo n. 178 del 2012; mentre, per la revisione complessiva degli ordinamenti del Corpo militare volontario e del corpo delle Infermiere volontarie, gli effetti potranno essere considerati, a seguito dell'attuazione della delega, dopo l'entrata in vigore del relativo decreto legislativo.

4.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento proposto non si rivolge al settore privato, non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incide su costi o oneri amministrativi.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, poiché è rivolto alla disciplina del Corpo militare volontario e del corpo delle Infermiere volontarie.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

L'opzione scelta è stata ritenuta l'unica percorribile, atteso che la revisione della disciplina del personale appartenente al Corpo militare e a quello delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana può avvenire solo mediante un intervento legislativo.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili, in via primaria, dell'attuazione dell'intervento sono il Ministero della difesa, il Ministro della salute e le amministrazioni concertanti per le parti di rispettiva competenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'università e della ricerca, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.

5.2 Monitoraggio

Il Ministero della difesa seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'intervento e ne curerà il monitoraggio.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Il provvedimento non ha formato, in sé, oggetto di procedure di consultazione.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto in ambito interministeriale, con Corpo militare e quello delle Infermiere volontarie, nonché dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate)

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente:

« *t-bis*) svolgere attività di formazione dei soccorritori militari di cui all'articolo 213, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo modalità stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 2, terzo periodo, le parole: « di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), » sono sostituite dalle seguenti: « in servizio »;

2) al comma 3:

2.1) al primo periodo, dopo le parole: « dei medici, » sono inserite le seguenti: « degli odontoiatri, dei veterinari, dei biologi, dei fisici, dei chimici, degli psicologi, »;

2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo, allorché è richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, è sog-

getto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 »;

c) all'articolo 8, comma 2, i periodi ventunesimo e ventiduesimo sono soppressi.

2. La Fondazione per le attività ausiliarie della Croce rossa italiana alle Forze armate, costituita in attuazione dell'articolo 8, comma 2, ventunesimo e ventiduesimo periodo, del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, è estinta. In esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, la parte di patrimonio residuo è devoluta all'Associazione della Croce Rossa italiana.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

(Delega per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

in conformità con le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e con i relativi protocolli aggiuntivi e nel rispetto dei principi fondamentali e delle regole definiti dal Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione degli ordinamenti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie, secondo criteri di funzionalità ed efficienza, per rispondere alle esigenze di pronta operatività nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate e nel concorso alle altre attività di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, salvaguardando le competenze del Presidente nazionale della Croce Rossa italiana, nonché quelle dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie;

b) definizione degli ambiti di impiego e dei compiti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, secondo criteri di aderenza alle esigenze dello strumento militare per gli interventi sul territorio nazionale e nelle operazioni militari all'estero;

c) revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di nomina e della durata degli incarichi dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie, nonché dei vertici territoriali dei due Corpi, prevedendo, altresì, per ciascuno dei due Corpi, due o più viceispettori nazionali nominati dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana, previo parere, rispettivamente, dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie, ovvero, per delegazione del Presidente nazionale, dai rispettivi ispettori nazionali;

d) revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di mobilitazione del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie;

e) adeguamento delle disposizioni in materia di poteri del Ministro della difesa in riferimento all'attività ausiliaria delle Forze armate svolta dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie, per il cui assolvimento sono attribuiti finanziamenti mediante convenzioni tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce Rossa italiana ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 8-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012;

f) costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare volontario, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e definizione delle modalità di arruolamento, dei limiti di età e delle altre cause di cessazione dal ruolo unico, nonché adeguamento delle disposizioni in materia di documenti matricolari e note caratteristiche;

g) rimodulazione dei requisiti e delle procedure di arruolamento del personale del Corpo militare volontario, comprese le modalità di nomina e la formazione, prevedendo l'arruolamento anche del personale femminile, nonché la qualità di socio dell'Associazione della Croce Rossa italiana degli aspiranti;

h) revisione della gerarchia dei gradi militari del personale del Corpo militare volontario secondo criteri rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera b);

i) adeguamento delle disposizioni in materia di stato giuridico del personale del Corpo militare volontario, compreso il richiamo in servizio, confermando l'applicazione al personale richiamato delle disposi-

zioni in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale e di conservazione del posto di lavoro, di cui agli articoli 1654, comma 1, e 1660, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e in materia di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653;

l) adeguamento delle disposizioni in materia di disciplina secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 2.2), della presente legge, e revisione dei procedimenti disciplinari;

m) revisione dei requisiti e delle modalità di avanzamento al grado superiore del personale del Corpo militare volontario, in aderenza all'assetto organizzativo del Corpo;

n) revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, ferma restando la gratuità del servizio prestato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012;

o) regolamentazione della foggia e dell'uso dell'uniforme del personale del Corpo militare volontario, assicurando la chiara riconoscibilità dell'appartenenza del Corpo all'Associazione della Croce Rossa italiana e confermando l'uso delle stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico di militare del personale richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate;

p) revisione del corso di formazione per il conseguimento della qualifica di infermiera volontaria del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana secondo criteri di valorizzazione della professionalità rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la de-

finizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo di cui alla lettera *b*) del presente comma, confermando l'applicazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1737, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;

q) previsione di disposizioni transitorie intese ad agevolare il passaggio dalla vigente normativa a quella adottata dai decreti legislativi di cui al presente articolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa e del Ministro della salute, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.